



# COMUNE DI FALCADE

## CONSIGLIO COMUNALE

### Verbale di deliberazione n. 3

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

**OGGETTO:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIENNIO 2026-2028

L'anno duemilaventisei addì diciotto del mese di Febbraio alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
SALVATERRA MAURO	X		COSTA FEDERICO	X	
LUCHETTA ALVISE	X		SECCHI JESSICA	X	
MURER FLAVIO	X		TOMASELLI ILARIO	X	
SCARDANZAN STEFANO		X	FOLLADOR HERMANN	X	
VALT FULVIO	X		SAVIO VANIA		X
GANZ ISABEL (*)	X				

(\*) In collegamento in videoconferenza.

Il Segretario Comunale Giacomo D'Ancona assiste alla seduta.

Il Sindaco Mauro Salvaterra assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco illustra il presente argomento sulla base della documentazione agli atti, di cui espone i punti essenziali e a cui si rinvia per i dettagli.

C'è il parere favorevole del Revisore dei Conti su questa proposta di delibera.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

**CONSIDERATO** che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU, lasciando in vigore le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

**PRESO ATTO** che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

**VERIFICATO** che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

**CONSIDERATO** che in conformità all'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, pur escludendo dall'imposizione il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, purché non si trattasse di unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

**RILEVATO** che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**VERIFICATO** che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

**DATO ATTO** che il comma 758, prevede l'esenzione per i terreni agricoli, come di seguito individuati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs. n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del

18 giugno 1993;

**RILEVATO**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**DATO ATTO** che il successivo punto 6) consente ai Comuni di assimilare all'abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di riposo o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e, comunque, l'agevolazione può riferirsi ad una sola unità immobiliare;

**VERIFICATO** che il comma 741, dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, indica, altresì, la definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo, abitazione principale e relative pertinenze, precisando che si intendono tali esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

**RILEVATO** che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, comprensive di sanzioni ed interessi, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

**RAMMENTATO** che il medesimo comma 744 attribuisce ai Comuni il gettito relativo all'attività di contrasto all'evasione attinente alla quota dei fabbricati del gruppo "D", di competenza dello Stato, sia con riferimento alle somme a titolo di imposta, quanto a quelle a titolo di interessi e sanzioni;

**VISTO** il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

**VISTO** il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 751, che esonera dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati e fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a decorrere dall'anno d'imposta 2022, in presenza delle condizioni suddette;

**VISTO** il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, ad eccezione di quelli esenti, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

**ATTESO** che il successivo comma 753 fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota nella misura di base dello 0,86 per cento, la cui quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla dello 0,30 per cento, fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**VISTO** il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, nella misura dello 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, ha stabilito che: *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*.

**VISTO** il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015, come successivamente confermata;

**CONSIDERATO** che per le fattispecie di cui al precedente capoverso, il Comune, negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

**VISTO** il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/1997, sono tenuti a diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate dall'apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**PRESO ATTO** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, decorrere dall'emanazione del decreto ministeriale;

**VERIFICATO** che il decreto suddetto è stato emanato in data 7 luglio 2023, come integrato con il decreto del 6 settembre 2024, con indicazione delle fattispecie che possono essere adottate

mediante la diversificazione ivi indicata:

**ATTESO** che l'obbligo di diversificare le aliquote decorre dall'anno d'imposta 2025 in ragione delle problematiche riscontrate nel gestionale informatico messo a disposizione sul Portale del Federalismo Fiscale, nella sezione IMU, che ha condotto al differimento indicato dall'art. 6-ter del D.L. n. 132/2023;

**CONSIDERATO**, altresì, che solo a decorrere dall'anno d'imposta 2025 la delibera delle aliquote deve essere completata con il prospetto suddetto, quale allegato in formato Pdf, da compilare sulla base delle indicazioni dei richiamati decreti del MEF;

**DATO ATTO** che il comma 757, della Legge n. 160/2019, ha disposto che la delibera approvata senza il prospetto suddetto non acquista alcuna efficacia e, ai sensi del comma 764, è stabilito che nel caso di differenza fra le aliquote approvate con delibera di Consiglio Comunale e quelle indicate nel prospetto previsto dal decreto del Mef, avranno efficacia le aliquote inserite nel prospetto elaborato in Pdf;

**ATTESO**, altresì, che ai sensi del comma 767, le delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento se pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef entro il 28 ottobre, purché inserite nel Portale del MEF entro il 14 ottobre dell'anno d'imposta di riferimento;

**EVIDENZIATO** che fino a quando il Comune non approva e pubblica il prospetto di cui sopra con il gestionale informatico presente sul Portale del Federalismo fiscale, non opera la previsione di cui all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e saranno applicate le aliquote stabilite nella misura ordinaria di cui ai commi da 548 a 755 della Legge n. 160/2019;

**RILEVATO** che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

**CONSIDERATO** che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*, nonché i vincoli descritti in materia di diversificazione delle aliquote;

**VERIFICATO** che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

**RILEVATO** che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli

0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

**ATTESO** che l'articolazione delle aliquote per il triennio sarà quella indicata nell'allegato prospetto di cui all'art. 1, comma 755, della Legge n. 160/2019, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**VISTO** il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

**RIMARCATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2021, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, obbligo procrastinato al 2025;

**RILEVATO** che, benché tale adempimento consenta di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisca efficacia alle medesime deliberazioni, in relazione all'approvazione delle aliquote IMU, l'efficacia delle aliquote è subordinata alla pubblicazione del solo prospetto, mediante trasmissione con il gestionale reso disponibile dal MEF;

**CONSIDERATO** che con decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2025 il termine del 31 dicembre di cui all'art. 151, del D.Lgs. n. 267/2000 è stato differito al 28 febbraio 2026;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «*per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*» e che «*i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

**RICHIAMATI** l'art. 107, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**ACQUISITO** il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del D.L. n. 174/2012;

**VISTO** l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, esito proclamato dal Sindaco,

## **D E L I B E R A**

**1. Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

**2. Di approvare** le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria per il triennio 2026-2028, come indicate nel prospetto allegato;

**3. Di dare atto** che con decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2025 il termine del 31 dicembre di cui all'art. 151, del D.Lgs. n. 267/2000 è stato differito al 28 febbraio 2026;

**4. Di prendere atto** che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2026;

**5. Di dare atto** che gli stanziamenti di bilancio sono coerenti con l'applicazione delle aliquote e detrazioni sopra riportate e che con la presente deliberazione si intendono confermati l'approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028 e i relativi allegati;

**6. Di incaricare** il responsabile del servizio finanziario di provvedere a pubblicare delibera e aliquote, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica nell'applicativo informatico presente sul Portale del federalismo fiscale, ai sensi del comma 756 e del decreto del Mef del 7 luglio 2023;

**7. Di trasmettere** il presente deliberato all'Ufficio Servizio Associato Tributi dell'Unione Montana Agordina per competenza di applicazione.

Con voti favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, esito proclamato dal Sindaco, questa deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

**OGGETTO:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE  
TRIENNIO 2026-2028

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto**

Il Sindaco  
F.to Mauro Salvaterra

Il Segretario Comunale  
F.to Giacomo D'Ancona

# Prospetto aliquote IMU - Comune di FALCADE

ID Prospetto 18352 riferito all'anno 2026

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,2%	
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI	
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,95%	
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	
Aree fabbricabili	0,95%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,95%	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)	0,76%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro)	0,76%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe	0,7%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria B Categoria catastale: - B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme - B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) - B/4 Uffici pubblici - B/5 Scuole e laboratori scientifici - B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate	0,86%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/2 Magazzini e locali di deposito - C/3 Laboratori per arti e mestieri - C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro) - C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di	0,86%

	lucro) - C/7 Tettoie chiuse od aperte	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al secondo grado (in linea retta) - Destinazione d'uso: Purche' l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0,67%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Con contratto registrato - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purche' l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0,67%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i.	0,67%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge n. 431/1998 e s.m.i.	0,67%

### Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari.

### Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.





# COMUNE DI FALCADE

---

**OGGETTO:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE  
TRIENNIO 2026-2028

**Parere reso dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000**

In merito alla proposta di delibera di cui all'oggetto sopra indicato, in base all'art. 49 comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, esprimo parere favorevole, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

NOTE:

Falcade, li 28/01/2026

Il Responsabile

Nicola Serafini



# COMUNE DI FALCADE

---

**OGGETTO:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE  
TRIENNIO 2026-2028

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

In merito alla proposta di delibera di cui all'oggetto sopra indicato, in base all'art. 49 comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, esprimo parere favorevole

Si attesta inoltre la compatibilità monetaria del pagamento della spesa di cui al presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e l'ordinazione della spesa stessa.

NOTE:

Falcade, li 28/01/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Nicola Serafini

# COMUNE DI FALCADE

## PROVINCIA DI BELLUNO

### ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

<b>Verbale n. 1</b> <b>Data 11/02/2026</b>	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione consiliare n. 1 del 02/02/2026 avente per oggetto "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIENNIO 2026-2028"
---	---

L'anno 2026, il giorno 11 del mese di febbraio, il sottoscritto Lionello Marco revisore unico del Comune di Falcade (BL) nominato con delibera consiliare nr. 39 del 27/12/2025 per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2028;

Atteso che viene richiesto di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 02/02/2026 inerente all'approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2026.

\*\*\*\*\*

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

RILEVATO CHE:

- ai sensi del comma 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del MEF 6 settembre 2024, la deliberazione di approvazione delle aliquote IMU deve essere redatta tramite l'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, che consente l'elaborazione del prospetto delle aliquote quale parte integrante della deliberazione;
- il D.L. n. 132/2023, art. 6-ter, comma 1, ha stabilito che l'obbligo di redigere la delibera mediante il prospetto informatico decorre dall'anno d'imposta 2025;
- il prospetto delle aliquote IMU per l'anno 2026 del Comune di Falcade è stato elaborato tramite il Portale del Federalismo Fiscale e costituisce allegato alla proposta di deliberazione consiliare;

VISTO il prospetto delle aliquote elaborato nel Portale del Federalismo Fiscale, dal quale risultano le principali aliquote, assimilazioni ed esenzioni per l'anno 2026, tra cui:

- abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9: 0,20%;
- assimilazione all'abitazione principale per anziani/disabili ricoverati: SI;
- fabbricati rurali strumentali: esenzione (0%);
- fabbricati gruppo catastale D (aliquota generale): 0,95% con aliquota ridotta 0,76% per categorie D/2 e D/3;
- terreni agricoli: esenti ai sensi della normativa vigente;
- aree fabbricabili: 0,95%;
- altri fabbricati: 0,95% con aliquote differenziate per specifiche categorie e fattispecie (tra cui immobili C/1 al 0,70% e immobili locati o concessi in comodato con aliquota 0,67%);
- esenzione per immobili concessi in comodato gratuito al Comune o ad enti territoriali o non commerciali per fini istituzionali;

Esaminata la proposta di deliberazione consiliare n. 1 del 02/02/2026 avente ad oggetto l'approvazione delle aliquote IMU per il triennio 2026-2028;

Preso atto che la proposta prevede l'approvazione delle aliquote per il triennio 2026-2028 come da prospetto allegato, con decorrenza 1° gennaio 2026;

COMUNE DI FALCADE  
Comune di Falcade - Protocollo  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0001061/2026 del 11/02/2026  
Firmatario: Marco Lionello

Visto che nella proposta di deliberazione sono acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la coerenza con gli stanziamenti previsti nel Bilancio di previsione 2026-2028;

#### OSSERVATO

- in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni;
- le aliquote risultano coerenti con la normativa vigente e con gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione dell'Ente, risultando funzionali al mantenimento degli equilibri di bilancio;
- in relazione alla coerenza e compatibilità con il quadro normativo sovraordinato;
- l'impostazione della deliberazione e l'elaborazione del prospetto risultano conformi alla Legge n. 160/2019, al D.L. n. 132/2023, al DM MEF 7 luglio 2023 e al DM MEF 6 settembre 2024.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

#### ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare n. 1 del 02/02/2026 avente ad oggetto l'approvazione delle aliquote, assimilazioni ed esenzioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per il triennio 2026-2028 del Comune di Falcade, come da prospetto allegato alla proposta di deliberazione.

Montegrotto Terme, 11 febbraio 2026

L'organo di revisione economico-finanziaria  
Lionello Marco



# COMUNE DI FALCADE

---

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 18/02/2026**

**OGGETTO:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIENNIO 2026-2028

### **ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE** (art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 01/03/2026 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all'Albo Pretorio online, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Falcade, li 01/03/2026

**L'Incaricato alla Pubblicazione**  
**Giacomo D'Ancona**